



COMUNE DI MODENA

2POROG3



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI CONTRODEDUZIONI



Comune di Modena

Settore Pianificazione Territoriale e Trasformazioni Edilizie

Relazione illustrativa di controdeduzioni alla Variante al RUE

adottata con Delibera di C.C. 34 del 27.03.2014

**Variante approvata
con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del __/__/2015**

Responsabile Settore Pianificazione Territoriale e Trasformazioni Edilizie:

Arch. Marco Stancari – *fino al 30/09/2014*

Ing. Maria Sergio

Responsabile Servizio Pianificazione urbanistica:

Ing. Loris Benedetti – *fino al 30/09/2014*

Ing. Marcello Capucci

Gruppo di lavoro :

Arch. Morena Croci

Arch. Paola Dotti

Dott. Giuseppe Leonardi

Collaboratori:

Istr. Tecnico Barbara Ballestri

Istr. Tecnico Sonia Corradi

Istr. Tecnico Francesco D'Alesio

Istr. Dir. Tec. Clara Fiandri

Istr. Tecnico Katia Vallini

Marzo 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI CONTRODEDUZIONI

Il Comune di Modena ha avviato un percorso con la finalità di mettere a punto un sistema cimiteriale per gli animali di affezione che possa contemporaneamente rispondere alle esigenze affettive dei proprietari e garantire la tutela dell'igiene pubblica e dell'ambiente.

A tal fine con propria delibera di Consiglio Comunale delibera n. 33 del 27 marzo 2014 è stato approvato il "Regolamento comunale di Modena per il funzionamento e la gestione del cimiteri per animali di affezione" e, contestualmente, con n. 34 del 27 marzo 2014 è stata adottata la variante al RUE per la localizzazione del cimitero animali d'affezione.

Riguardo al procedimento urbanistico in corso:

- in data 19/05/2014 è pervenuto il Parere ARPA prot. PGM0|2014|6342, con espressione favorevole senza osservazioni.
- in data 22/05/2014 è pervenuto il Parere AUSL prot. 40681|2014, anch'esso con espressione favorevole senza osservazioni.
- in data 05/08/2014 la Giunta Provinciale si è espressa con delibera n. 206, facendo proprio l'istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica prot. 78337 del 31/07/2014, di seguito denominata "Istruttoria Tecnica".

La Provincia ha sollevato due riserve ai sensi dell'art. 34 comma 6 LR 20/2000 e s.m.i. e precisamente:

1) si rileva come Cimiteri e le strutture cimiteriali siano beni pubblici e/o di interesse pubblico pertanto afferenti al sistema delle dotazioni territoriali e dei servizi di interesse collettivo; gli stessi sono inoltre interessati ai sensi delle norme vigenti in materia, a relativa fascia di rispetto che comporta vincolo di inedificabilità assoluta e pertanto che attiene la componente strutturale del piano urbanistico vigente. Coerentemente l'individuazione di strutture cimiteriali comporta modifica allo strumento urbanistico cui accede (PSC).

Viene pertanto rilevato come la procedura corretta sia quella relativa al procedimento unico di approvazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, essendo come tali qualificabili le strutture cimiteriali, con riferimento quindi al Titolo III LR 20/2000 e, specificatamente, all'art. 36 ter in variante al PSC dunque corredata di apposita valutazione di sostenibilità territoriale ed ambientale (VALSAT).

Resta sempre fatto salvo l'inserimento di tali strutture laddove già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, e specificatamente nelle Zone G (art. 16.8 Testo Coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE).

Si procede pertanto all'adeguamento alla riserva n. 1 come segue:

- **con riferimento al comma 5 dell'art. 17.1 aggiunto al RUE in sede di adozione della presente variante, esso viene eliminato in sede di approvazione, perché non più necessario;**
- **si specifica nel corpo normativo del RUE la destinazione d'uso di tipo E/8 "fabbricati e costruzioni nei cimiteri" integrandola con le parole "strutture cimiteriali".**

2) Si rileva come gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di interesse ambientale (VIIIb) non paiono essere i più idonei ad accogliere la realizzazione di tali strutture, dal momento che gli stessi si sovrappongono in larga parte a porzioni di territorio identificate nel PTCP come particolarmente vulnerabili, relativamente a rischi di esondabilità nonché a valutazioni di carattere paesaggistico/ambientale (ex art. 9 commi a e b, e ex art. 39).

La riserva si conclude qualificando quindi la destinazione cimiteriale come non conforme alle disposizioni delle zone e dei sistemi di tutela previsti dal PTCP.

L'adeguamento alla prima riserva assolve anche all'adeguamento alla riserva n. 2.

Ciò considerato, appare evidente come la realizzazione di strutture cimiteriali per animali da affezione sia comunque ammissibile, seppure ricorrendo ad altre procedure. Gli obiettivi generali dell'Amministrazione Comunale in merito alla realizzazione di strutture cimiteriali per animali d'affezione, che sottendono e hanno motivato la presente variante urbanistica, possono essere quindi integralmente ricondotti nell'ambito del Regolamento per il funzionamento e la gestione dei Cimiteri per animali da affezione, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 27/03/2014, da modificarsi ed integrarsi con successivi atti per recepire le diverse modalità di intervento previste nonché per esplicitare i limiti e le condizioni all'insediamento di queste strutture.

Modifiche al Testo coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE

Si propone in adeguamento alle riserve della Provincia:

a) l'eliminazione delle modifiche / integrazioni apportate in sede di adozione all'art. 17.1 comma 5 con la soppressione dello stesso.

Pertanto la formulazione dell'Art.17.1 del Testo Coordinato delle Norme di PSC POC RUE, torna ad essere quello della versione antecedente all'adozione della Variante in oggetto e precisamente:

PARTE VI - LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE DEL SUOLO - IL TERRITORIO RURALE

CAPO XVII - AMBITI DEL TERRITORIO RURALE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

ART. 17.1 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE NEGLI AMBITI VIII a - VIII b (RUE)

1. Negli ambiti VIII a e VIII b sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:
 - a G/12 - colture agrarie;
 - b G/20 - bacini idrici per itticoltura;
 - c E/9 - edifici a destinazione pubblica particolare non compresi nelle altre categorie del gruppo E (monumenti, locali per impianti tecnici, costruzioni con destinazioni singolari, ecc...)
2. Nell'ambito VIII A sono ammesse tutte le destinazioni d'uso a funzione agricola indicate al gruppo F dell'art. 20.0 delle presenti norme, nei limiti e con le modalità indicate dai successivi articoli del presente Capo. In tale zona è ammessa la possibilità di intervento mediante Piano di sviluppo aziendale o interaziendale.
3. Nell'ambito VIII B sono ammesse tutte le destinazioni edilizie indicate al gruppo F dell'art. 20.0 delle presenti norme, ad esclusione di nuovi allevamenti, o ampliamenti di allevamenti esistenti delle seguenti categorie:
 - a F/6 - allevamenti suinicoli aziendali ed interaziendali non per esclusivo autoconsumo
 - b F/7 - allevamenti intensivi bovini;
 - c F/8 - allevamenti intensivi suini;
 - d F/9 - allevamenti intensivi di zootecnia minore.

Le seguenti opere infrastrutturali diffuse, sono ammesse quando abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio del Comune e/o di un Comune limitrofo. Qualora invece non abbiano rilevanza meramente locale, la loro realizzazione è ammessa se prevista dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali, oppure previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato:

- e impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete puntuali per telecomunicazioni;
- f impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi

- g sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia;
- h opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico e non alterino in maniera permanente l'assetto del territorio;
- i linee di comunicazione viaria, ferroviaria;
- j cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile di modesta entità.

Sono inoltre esclusi:

- k F/15 - strutture a servizio della meccanizzazione agricola;
- l impianti interaziendali di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
- m strade poderali o interpoderali di larghezza superiore a ml 4;
- n installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne relative ad attività produttive e servizi ivi esistenti e di indicazioni di tipo turistico locale.

In tale zona è ammessa la possibilità di intervento mediante Piano di sviluppo aziendale o interaziendale, ma non è ammessa la creazione di nuovi centri aziendali.

4. Negli ambiti di cui al presente articolo è sempre vietato il tombamento di fossi stradali o interpoderali, se non per realizzare passi carrai o per specifiche esigenze di pubblico interesse.

b) la modifica del corpo normativo del Testo Coordinato delle Norme di PSC POC RUE, ove ricorra la dicitura:

E/8 – fabbricati e costruzioni per cimiteri

con la dicitura:

E/8 – *strutture cimiteriali*, fabbricati e costruzioni per cimiteri

Nessuna ulteriore modifica viene apportata al testo normativo vigente.